



**ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI
ANALISI E LA CONSEGUENTE REFERTAZIONE DI TAMPONI PER DIAGNOSI DI
SARS COV-2 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA -
EDIZIONE 2 - GARA N. 8670687. - CIG 93506944CB**

TRA

MORRIS MONTALTI, nato a Cesena il 04/08/1974, C.F. MNTMRS74M04C573E,
domiciliato per la carica presso l'Azienda USL della Romagna che agisce in nome e
per conto dell'Azienda USL della Romagna, che interviene nel presente atto, nella
sua qualità di Direttore dell'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi, in virtù
delle attribuzioni proprie per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di beni e
servizi, conferite con Deliberazione del Direttore Generale dell'Ausl della Romagna
n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto "Attribuzione incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa "Unità Operativa Programmazione e acquisti di beni e
servizi" con i poteri conferiti ai Direttori apicali come esplicitati nella Deliberazione dal
Direttore Generale dell'Ausl della Romagna n. 424 del 14/11/2018 ad oggetto
"Modalità di delega degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza
delle articolazioni organizzative aziendali: definizione delle competenze gestionali
assegnate alle Unità Operative" - ed alla deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad
oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza
delle articolazioni organizzative aziendali" e s.m. e i.

E I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____,
P. IVA _____, in persona di _____ C.F. _____ in qualità

di amministratore delegato oppure procuratore, munito di poteri di firma (verbale del

Consiglio di Amm.ne o procura)(di seguito nominata, per brevità, anche

“Fornitore”);

_____ , sede legale in _____ , via _____ , iscritta al

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ ,

P. IVA _____ , in persona di _____ C.F. _____ in qualità

di amministratore delegato oppure procuratore, munito di poteri di firma (verbale del

Consiglio di Amm.ne o procura) (di seguito nominata, per brevità, anche

“Fornitore”);

_____ , sede legale in _____ , via _____ , iscritta al

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ ,

P. IVA _____ , in persona di _____ C.F. _____ in qualità

di amministratore delegato oppure procuratore, munito di poteri di firma (verbale del

Consiglio di Amm.ne o procura) (di seguito nominata, per brevità, anche

“Fornitore”);

PREMESSO che

- con Determinazione n° _____ del ____ / ____ / ____ si è proceduto ad indire procedura

aperta per il servizio di analisi e refertazione di tamponi per diagnosi da Sars-Cov-2

per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna – Edizione 2”, per un importo

complessivo a base d’asta di EUR _____ , IVA esclusa – Bando GUUE

nr. _____ del ____ / ____ / ____ ;

- con determinazione n. _____ del ____ / ____ / ____ è stata aggiudicata alla ditta

_____ , per l’importo di EUR € _____ IVA esclusa;

- che si è conclusa positivamente la fase di verifica delle dichiarazioni in merito ai

requisiti di capacità tecnico/organizzativa richiesti nel bando di gara e dichiarati in

sede di offerta e ai requisiti inerenti all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i e che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa in tema di antimafia; il presente contratto è sottoposto, pertanto, alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo al soggetto aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dalla normativa. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi risarcimento inerente al contratto, salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento eseguite;

- che in data ___ / ___ / ___, con lettere – prot. _____ del ___ / ___ / ___ - trasmesse tramite portale SATER, si è proceduto a comunicare ai concorrenti l'aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che in data ___ / ___ / ___ è scaduto il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9 D.Lgs. 50/2016, essendo trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

- che la ditta _____ dichiara di avere stipulato polizza per copertura assicurativa del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto, come da art. 13.1 del disciplinare di gara;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e tutti i documenti richiamati nel presente accordo sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di analisi e la conseguente refertazione di tamponi per diagnosi di sars cov-2 per le esigenze dell'Azienda USL della Romagna – EDIZIONE 2 – secondo quanto specificato nelle offerte e nelle eventuali precisazioni tecniche definite in sede di valutazione dell'Organo tecnico.

Con il presente accordo la stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta, le predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti ivi richiamati e s'impegna fin d'ora ad eseguirle. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'azienda USL non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Il servizio oggetto del presente contratto è regolato in via gradata:

- a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento "Informativa" - redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel

capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo PEC.

Articolo 5 – Durata Accordo Quadro

Il presente accordo quadro ha una durata di 2 anni (24 mesi) a decorrere dalla data di stipula dello stesso, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel bando/disciplinare di gara e/o dalla normativa di legge in materia. E' prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi) e un'opzione di proroga tecnica di nr. 6 mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

Se - per qualsiasi motivo – alla cessazione dell'efficacia del presente accordo quadro

o di ogni singolo contratto applicativo, non fosse conclusa la nuova procedura di gara, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio, mantenendo le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario al suo completamento.

I CA devono essere stipulati nel corso della decorrenza temporale dell'AQ, ma la loro esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'AQ. In ogni caso la scadenza dei contratti applicativi stipulati non potrà essere successiva a 12 mesi dalla data di scadenza dell'AQ. L'appaltatore si impegna nel corso di vigenza di C.A., eccedenti la durata dell'AQ, ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.

Articolo 6 - Revisione dei prezzi.

È prevista la revisione dei prezzi di aggiudicazione a partire dal secondo semestre di vigenza contrattuale. I prezzi unitari indicati nell'offerta economica, sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione, restano, quindi, fissi ed immutati per i primi sei mesi di durata del contratto, decorsi i quali, su richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, l'Azienda USL della Romagna potrà procedere alla revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, previa istruttoria condotta in contraddittorio tra l'Azienda USL e l'operatore economico aggiudicatario.

Si precisa che, in assenza dei prezzi di riferimento di cui all'art 213 del Codice, il parametro di riferimento per la revisione sarà dato dall'applicazione dell'indice ISTAT FOI nazionale ("Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati") con riferimento alla variazione media annua riferita al mese precedente la scadenza annuale del contratto. La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata entro sessanta giorni dalla scadenza annuale del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta con cadenza semestrale. In caso di

rinnovo del contratto, i prezzi resteranno fissi e invariabili per i primi sei mesi.

L'impatto economico della revisione prezzi viene stimato nell'importo massimo del

cinquanta per cento del valore posto a base d'asta.

Articolo 7 –Quantità e valore economico dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro non prevede la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c.

1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti

applicativi in ragione delle effettive necessità, fino al raggiungimento del tetto

massimo di capienza economica. Il valore economico complessivo stimato del

presente accordo quadro (24 mesi), comprensivo delle opzioni, è pari a €.

IVA esclusa. La stazione appaltante non assume alcun

impegno in ordine al raggiungimento dell'importo pieno dell'accordo quadro che è

meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi.

Articolo 8 – Contratti applicativi

L'affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene esclusivamente

mediante contratti applicativi coi singoli Operatori Economici selezionati. Ai fini del

presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo "strumento" negoziale (di

secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione agli AQ, e da cui conseguono i

singoli ordini di intervento/di servizio (di terzo livello) emessi dalla SA sino a

concorrenza del valore economico nominale del CA.

La procedura prevede, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, la stipula di un

accordo quadro (AQ), con più operatori economici, senza la fissazione esatta delle

quantità (art. 3, c. 1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito

dei contratti applicativi (CA) in ragione delle effettive necessità, fino al valore

dell'importo pieno indicato per ciascun lotto e attuando il meccanismo a cascata,

ovvero acquistando il servizio dall'operatore economico risultato primo in graduatoria (fornitore principale) e, in caso di ritardo o inadempimento anche parziale da parte dello stesso nell'erogazione del servizio o qualora i volumi richiesti eccedano la capacità di erogazione di tale fornitore, rivolgendosi al secondo classificato in graduatoria e così via, per l'intero ordinativo o per la parte rimasta inevasa, fino all'esaurimento del fabbisogno indicato nell'ordinativo. (art. 3 comma 1 iii e art. 54, comma 4 lett.a, D. Lgs.50/2016).

Nell'ambito del presente AQ si procederà alla stipula di contratti applicativi con gli Operatori Economici selezionati. I primi contratti applicativi saranno stipulati ai sensi del art. 23 del disciplinare di gara. Nel corso della durata dell'AQ, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi – con gli O.E. selezionati - con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, e comunque entro il limite del tetto massimo dell'importo dell'accordo quadro.

Articolo 9 – Condizioni di fornitura e limitazioni di responsabilità

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore

nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AUSL della Romagna.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione l'INFORMATIVA che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dall'AUSL sia dal fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a

tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'erogazione del servizio tenendo perciò sollevata ed indenne l'AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

Articolo 10 – Condizioni specifiche di fornitura

Modalità di consegna- Aggiornamento tecnologico

Il fornitore si impegna ad eseguire il servizio indicato nel Capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, che si intendono qui integralmente trascritte, precisando che l'erogazione della prestazione da parte del laboratorio è subordinata alla esecuzione dell'interfacciamento con il sistema del laboratorio DNLAB senza il quale non si potrà dar corso al servizio di refertazione.

Articolo 11 – Corrispettivi

I prezzi offerti in gara restano invariati per tutta la durata dell'accordo quadro, salva la possibilità di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto, i prezzi offerti e corrisposti dal committente sono ritenuti congrui dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.

L'importo del servizio deve intendersi onnicomprensivo, con l'esclusione della sola I.V.A., pertanto il servizio deve comprendere tutto quanto è necessario all'installazione "a regola d'arte" le nuove strumentazioni a noleggio, all'assistenza tecnica e alla consegna del materiale di consumo, richiesto nella documentazione di gara; il prezzo deve intendersi franco di ogni spesa (spedizione, spese doganali, imballo, scarico, trasporti interni - anche ai piani - installazione, allontanamento dei

materiali di risulta, assistenza durante il periodo di garanzia, ritiro, nonché gli eventuali oneri assicurativi che sono a carico dell'aggiudicatario, etc.).

Il prezzo corrisposto si intende automaticamente adeguato, senza necessità di ulteriori rinegoziazioni, agli eventuali costi standardizzati ove definiti o agli eventuali prezzi di riferimento di cui all'art. 15, c. 13, lett. b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), i quali potrebbero essere fissati durante l'esecuzione del contratto, a condizione che: (a) gli stessi siano migliorativi rispetto al prezzo offerto, e (b) il prezzo offerto presenti uno scostamento rispetto al costo standardizzato o al prezzo di riferimento pari o superiore al 20%. In tale caso, gli eventuali costi standardizzati o prezzi di riferimento migliorativi si intendono accettati dagli operatori economici contraenti, e gli stessi rinunciano a promuovere azione od opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 12 – Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione e pagamenti

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);

- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il

sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di

effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del

ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti

assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione

Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e

sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima

della stipula del contratto d'appalto.

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei

documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al

fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza

oneri per l'Azienda USL.

Fatturazione

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio i documenti di

trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna,

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) -Codice fiscale e

partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

numero dell'ordine aziendale; dettaglio servizio prestato; codice CIG;

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in

formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – I.P.A. – codice univoco ufficio (per ricevimento

fatture) 0L06J9

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati:

-dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni;

-dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi.

Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, automezzi, ecc.) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante

unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Tutte le fatture relative all'erogazione del servizio devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs.50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Az. USL ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nell'erogazione del servizio, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest'Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

Il Fornitore s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate al servizio aggiudicato, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il rispettivo CIG derivato.

Articolo 15 – Cauzione definitiva

1. Con la stipula dei contratti applicativi a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'AUSL di importo pari al 10% del valore di suddetti contratti eventualmente incrementato ai sensi del D.Lgs.50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del C.A.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le

obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938

Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli ordini ricevuti.

5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto nell' articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

6. La garanzia opera per tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto C.A. e dall'accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Az. USL, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda USL della Romagna.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l'accordo quadro.

Articolo 16 – Trasparenza e Amministrazione aperta

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro e del “patto di integrità”, già sottoscritto in fase di gara, e che costituisce parte integrante del presente documento:

a. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 c.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

b. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n.209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato.

c. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;

d. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;

e. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero

l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 18 – Riservatezza e Trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'accordo quadro ed i contratti applicativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte dell'O.E. aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.

Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del fornitore.

Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32

Regolamento UE/2016/679

Articolo 19 – Inadempienze e penalità'

Relativamente alle inadempienze e alle penali si fa espresso rinvio a quanto previsto negli atti di gara (Paragrafo 6 del Capitolato);

Articolo 20 – Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Azienda USL della Romagna potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Azienda USL della Romagna, mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda USL della Romagna può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 108, del D.Lgs. 50/2016;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "CAUZIONE DEFINITIVA";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo "DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA";

e) azioni giudiziarie per violazioni dei diritti di brevetto, autore e, in genere, privativa altrui, intentate contro l'Azienda USL della Romagna;

f) nei casi previsti dall'articolo "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI";

g) nei casi di cui all'articolo "RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI";

h) nei casi di cui all'articolo "SUBAPPALTO";

i) nei casi di cui all'articolo "TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA".

In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda USL della Romagna al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 21 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, l'Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nelle ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato avverso il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

3) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Azienda USL può, altresì, recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.

Nel caso in cui prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente appalto, il committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

Altresì, la stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto o di sospendere lo stesso in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 7 giorni solari consecutivi, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale sia previsto l'approvvigionamento centralizzato, a qualsiasi titolo (mediante Protezione Civile, Invitalia S.p.A. o altro Ente all'uopo incaricato), a livello nazionale.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

L'Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo

PEC, tenendo indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda USL della Romagna.

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara, l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza

assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'AUSL della Romagna e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda USL della Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e

collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità del servizio, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo i risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente accordo quadro.

Articolo 24- Direttore dell'esecuzione (DEC)

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 U.O. (tel. e-mail: _____) quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Articolo 26 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dal rapporto di erogazione del servizio, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.

Articolo 27 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio i contratti applicativi, e sopravvive ai detti CA continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Per l'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

avv. Morris Montalti

Sottoscritto con firma digitale

PER LA DITTA _____

SIG. _____

Sottoscritto con firma digitale

in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____ riconosce che l'Azienda

USL della Romagna opera attraverso i capitolati generali, che per definizione sono

dei regolamenti pubblici, ovvero fonti del diritto (amministrativo), conseguentemente

sottratti alla disciplina del contratto. Prende atto altresì dell'imparzialità dell'azione

dell'Amministrazione, che persegue i fini predeterminati dalla legge, agendo secondo

criteri di giustizia obiettiva. In ogni caso dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le clausole contenute nei seguenti articoli del

contratto: 3) Norme regolatrici e disciplina applicabile; 5) Durata accordo quadro; 7)

Quantità e valore economico dell'accordo quadro; 6) Condizioni generali di fornitura

e limitazioni di responsabilità; 8) Contratti Applicativi; 9) Condizioni di fornitura e

limitazioni di responsabilità; 10) Condizioni specifiche di fornitura; 11) Corrispettivi;

12) Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione e pagamenti; 15)

Cauzione definitiva; 18) Riservatezza e Trattamento dei dati; 19) Inadempienze e

penalità; 20) Risoluzione; 21) Recesso; 22) Danni, responsabilità civile e polizza

assicurativa; 23) Subappalto; 25) Oneri fiscali e spese contrattuali; 26) Foro

competente.

PER LA DITTA _____

SIG. _____

Sottoscritto con firma digitale

BOLLO ASSOLTO VIRTUALMENTE SECONDO LE MODALITÀ INDIVIDUATE DALLA LET. A)

DELL'ART. 3 D.P.R. 26/10/1972 N. 642
